

STATUTO

IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORMIA LT VIA CASTAGNETO
PARCO LEONE SNC
Numero REA: LT - 157115
Codice fiscale: 02251040594
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Rep.n.517 Racc.n.406	
	STATUTO SOCIALE	
	Art. 1 DENOMINAZIONE	
	È costituita una Società Cooperativa Sociale denominata: "IL	
	GABBIANO Società Cooperativa sociale".	
	Art. 2 SEDE	
	La sede della Cooperativa è posta nel Comune di Formia.	
	Art. 3 OGGETTO E SCOPO	
	La cooperativa non ha finalità di lucro ed ai sensi	
	dell'art. 1, legge 8 novembre 1991 n. 381, la società	
	intende perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed	
	educativi ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 381	
	del 1991, volti a perseguire il miglioramento della qualità	
	della vita delle persone anche con disabilità.	
	In particolare, la Cooperativa si propone di esercitare la	
	propria attività secondo i principi di mutualità prevalente	
	così come definiti dall'art.2512 C.C, ovvero svolgendo in	
	via preferenziale in favore dei soci cooperatori e	
	avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative e	
	degli apporti dei beni o di servizi da parte di questi	
	ultimi, ma potendo svolgere in modo residuale la propria	
	attività anche nei confronti dei terzi.	
	L'Attività della cooperativa, come disciplinata dal presente	

	articolo, è incentrata sulle esigenze dei soci cooperatori,	
	che si avvalgono della cooperativa stessa per ottenere	
	emolumenti alle proprie prestazioni di lavoro a migliori	
	condizioni di quelle di mercato. Nello svolgimento delle	
	suddette attività, condotte nello spirito dello scopo	
	mutualistico prevalente, previsto dall'art.2512 c.c., la	
	cooperativa, a seguito dell'esercizio collettivo	
	dell'impresa, è in grado di fornire ai propri soci beni o	
	servizi a condizioni di vantaggio rispetto a quelle offerte	
	dal mercato.	
	Resta fermo che la cooperativa potrà svolgere la propria	
	attività anche nei confronti dei soggetti non soci.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i	
	soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi	
	compresa la collaborazione coordinata non occasionale,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento	
	giuridico, fermo restando quanto previsto per i "soci	
	volontari" dall'art. 2, legge 8 novembre 1991, n.ro 381.	
	La Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci,	
	che presteranno la loro opera in forma subordinata od in	
	altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.	
	I rapporti tra la società e i soci saranno disciplinati da	
	Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti	

	allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e	
	soci e che saranno predisposti dall'organo amministrativo e	
	approvati dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.	
	3.1. OGGETTO	
	La cooperativa, per raggiungere lo scopo mutualistico, in	
	relazione alle opportunità occupazionali per i soci e alle	
	attitudini professionali dei medesimi, ha ad oggetto	
	l'organizzazione e la gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi a favore di singoli e della collettività, ai sensi	
	dell'art. 1 lettera a) della legge 381 del 1991.	
	In particolare la società potrà promuovere e sostenere tutte	
	le iniziative ritenute idonee a migliorare le forme di	
	assistenza e trattamento sanitario, sociosanitario,	
	educativo. Per raggiungere tale scopo la cooperativa	
	promuove ed attua, come attività connesse: servizi di	
	supporto alle famiglie, collaborazione con le istituzioni	
	scolastiche, formazione di personale qualificato	
	nell'implementazione dei trattamenti. La formazione delle	
	persone interessate a tali problematiche avverrà attraverso	
	corsi, convegni, e pubblicazioni, coerentemente con le	
	definizioni internazionali ufficiali di Disturbo del	
	Neurosviluppo, Disturbi pervasivi dello sviluppo, Sindromi	
	ad alterazione Globale dello sviluppo Psicologico (ICD e	
	DSM); in particolare, la cooperativa adotta lo stato	
	dell'arte delle conoscenze universalmente accettate e	

	validate per tali altre categorie diagnostiche, e promuove e	
	attua strategie di intervento e di ricerca rigorosamente	
	controllate e ritenute efficaci dalla comunità scientifica	
	internazionale per questo tipo di disabilità e/o disturbi	
	dell'età evolutiva.	
	La cooperativa potrà altresì svolgere le seguenti attività:	
	- accoglienza di persone svantaggiate, realizzazione di	
	percorsi formativi, riabilitativi, per il loro inserimento o	
	reinserimento nel tessuto sociale, creazione e gestione di	
	centri di assistenza per il disbrigo di tutte le pratiche e	
	formalità nei confronti di Enti e Istituzioni Pubbliche e	
	Private, associazioni, aventi attinenza con gli interventi a	
	favore dei soggetti in situazione di difficoltà psicofisica,	
	psichiatrica e sociale;	
	- promozione e realizzazione di qualsiasi iniziativa per il	
	progresso umano, sociale, culturale e religioso dei soggetti	
	interessati;	
	- gestione diretta e indiretta, o per conto terzi, di	
	strutture e servizi di carattere sociale (centri ascolto,	
	centri aperti diurni, case famiglia, comunità alloggio,	
	comunità educative di tipo familiare, strutture di pronto	
	intervento), scolastico, servizi educativi e socio-sanitari,	
	di animazione e di formazione professionale, ricreativi e	
	assistenziali anche attraverso servizi e organi di stampa e	
	utilizzo di mass-media e creando e gestendo punti di	

	creazione, diffusione e vendita di pubblicazioni e scritti a	
	carattere educativo e didattico;	
	- prevenzione del fenomeno dell'usura e del racket anche	
	attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione;	
	- creazione di servizi volti alla promozione e alla tutela	
	della sicurezza dei cittadini e del territorio;	
	- offerta di consulenza medica, psicologica e sociale anche	
	attuando interventi domiciliari in situazioni di disagio;	
	- promozione e organizzazione di corsi per operatori	
	sociali, studio e prevenzione nel campo dell'emarginazione;	
	- realizzazione, anche in collaborazione con i movimenti di	
	volontariato, le associazioni, le organizzazioni sindacali e	
	politiche, di rapporti con le Istituzioni o gli Enti Locali	
	di diverso livello, i vari assessorati e servizi sociali al	
	fine di promuovere e sollecitare provvedimenti legislativi	
	ed amministrativi a favore dei bisogni delle fasce sociali	
	emarginate;	
	- operazioni per l'intervento dei Fondi Europei, su progetti	
	di interesse riabilitativo, fisico, lavorativo delle persone	
	con disagio, da gestirsi in forma associata nei quali gli	
	interessati presteranno la loro attività creativa e	
	operativa, così da offrire momenti di attività specifica e	
	specialistica di assistenza;	
	- promozione ed organizzazione di qualsiasi iniziativa	
	finalizzata al miglioramento della qualità della vita,	

	nonchè iniziative per il tempo libero, la cultura ed il	
	turismo sociale;	
	- gestione di servizi di ricerca, promozione e	
	riorganizzazione nell'ambito di qualsiasi espressione	
	culturale, rivolti sia a privati che ad Enti Pubblici;	
	gestione di biblioteche e videoteche;	
	- gestione di servizi accessori nell'attività museale;	
	- promozione dell'imprenditorialità sociale e giovanile;	
	- promozione e tutela dei diritti d'infanzia;	
	- organizzazione di incontri, dibattiti, convegni, feste,	
	mostre ed altre iniziative promozionali;	
	- nonché stipula e definizione con Enti Pubblici e Privati	
	di ogni convenzione per l'uso di aziende e strutture	
	strumentali alla realizzazione dello scopo sociale ed	
	attivazione ed erogazione di servizi volti a prevenire	
	situazioni disagio;	
	Nei limiti e secondo le modalità previsti dalle vigenti	
	norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale,	
	industriale e finanziaria necessaria od utile alla	
	realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	

	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea Sociale.	
	Art. 4 DURATA	
	La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2098.	
	Art. 5 SOCI	
	Il numero dei soci lavoratori è variabile, ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Ciascuna quota ha il valore di euro 52,00 (cinquantadue	
	virgola zero zero) e nessun socio può avere quote per un	
	valore superiore a quello previsto dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, e, comunque, coloro che	
	possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali e che	
	rispettino i requisiti e limiti previsti dalle vigenti	
	disposizioni di legge.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	

	stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità	
	con l'apposito regolamento, sottoscrivendo apposito	
	contratto con la cooperativa.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	Possono essere ammessi anche soci, denominati soci volontari	
	che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa,	
	siano intenzionati a prestare la loro attività in modo	
	gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come	
	consentito dall'art. 2, l. n. 381 del 1991. Il numero dei	
	soci volontari non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art.	
	11 della menzionata l. n. 381 del 1991, le persone	
	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali	
	della cooperativa stessa, al fine di contribuire a	
	migliorarne lo sviluppo.	
	L'ammissione a socio avviene con deliberazione del Consiglio	
	di Amministrazione, che accerta l'esistenza dei requisiti	
	per essere socio, su domanda scritta dell'interessato,	
	contenente i dati necessari alla valutazione dell'organo	
	amministrativo.	

	I conferimenti dei soci devono essere eseguiti nei tempi	
	stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 6 RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio lavoratore	
	può recedere:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione,	
	verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e	
	del presente statuto, legittimano il recesso. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediatamente comunicazione al socio	
	lavoratore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto	
	sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo	
	l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far	
	data dal ricevimento della comunicazione della delibera	

	dell'organo amministrativo, con cui si constatano i	
	legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se	
	ricorrono i motivi che legittimano il recesso ed a	
	provvedere di conseguenza nell'interesse della società. La	
	dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con	
	raccomandata al Consiglio di Amministrazione della società	
	ed il Consiglio dovrà esaminarla entro sessanta giorni.	
	Se non sussistono giusti motivi per il recesso, il Consiglio	
	dovrà darne immediata comunicazione al socio che, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potrà	
	proporre opposizione avanti il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda, mentre per i rapporti	
	mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con	
	la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi	
	prima ovvero, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	Art. 7 ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio, oltre che nel caso del mancato	
	integrale pagamento delle quote può aver luogo per gravi	
	inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge,	
	dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto	
	mutualistico, per la mancanza o la perdita dei requisiti	

	previsti per la partecipazione alla società, ivi compreso il	
	caso del socio che eserciti in proprio imprese in	
	concorrenza con quella della cooperativa, nonché per tutti	
	gli altri casi previsti dalla legge.	
	L'esclusione del socio dalla società viene deliberata dal	
	dall'Assemblea e contro tale deliberazione il socio può	
	proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	In caso di morte del socio i di lui eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota a norma di legge.	
	Art. 8 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO USCENTE	
	La liquidazione della quota al socio uscente o ai di lui	
	eredi ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui	
	si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del	
	socio. L'art. 2535 C.C. regola la liquidazione della	
	partecipazione sociale; in particolare i soci receduti o	
	esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di	
	capitale da essi effettivamente versata, cui aggiungere gli	
	eventuali dividendi maturati e non riscossi, e da cui	
	dedurre proporzionalmente le eventuali perdite imputabili a	
	capitale e la liquidazione non comprende anche il rimborso	
	del sovrapprezzo, ove versato.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centoottanta	

	giorni dall'approvazione del bilancio.	
	La legge regola la responsabilità del socio uscente e dei	
	suoi eredi.	
	Art. 9 TRAFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la	
	propria quota deve darne comunicazione agli amministratori	
	con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio	
	è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione al tribunale.	
	Il tutto nel rispetto delle norme di legge vigenti.	
	Art.10 ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Nelle assemblee dei soci hanno diritto di voto coloro che	
	risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei	
	soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore	

	della quota fermi restando i limiti di legge.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche è attribuito un voto	
	ogni ventimila euro di quota. A ciascun socio cooperatore	
	persona giuridica è attribuito un voto ogni trenta dei suoi	
	membri. Tuttavia in nessun caso il numero di voti attribuito	
	a ciascun socio cooperatore persona giuridica può superare	
	il numero di cinque.	
	10.1 Rappresentanza in assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante	
	delega scritta nei limiti delle vigenti disposizioni	
	normative. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la	
	regolarità della costituzione e delle deleghe.	
	In ogni caso, ciascun socio non può rappresentare più di	
	dieci soci ed il socio imprenditore individuale può farsi	
	rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti	
	entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	
	10.2 Presidenza	
	L'Assemblea elegge il proprio Presidente e procede, se del	
	caso, alla nomina di due scrutatori. L'Assemblea nomina un	
	segretario; l'assistenza del segretario non è necessaria	
	quando il verbale è redatto dal Notaio.	
	10.3 Convocazione	
	Le Assemblee, vengono convocate dal Consiglio di	
	Amministrazione nella sede sociale, mediante avviso	

	comunicato ai soci con mezzi che ne garantiscano la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima	
	dell'assemblea, contenenti l'indicazione del giorno, luogo e	
	ora dell'assemblea e l'elenco delle materie da trattare.	
	L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti i soci che rappresentino almeno la metà del capitale	
	sociale e delibera ai sensi e per gli effetti dell'art.2479	
	bis c.c..	
	Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei	
	voti; esse devono risultare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal segretario o dal Notaio.	
	Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda	
	inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.	
	10.4 Votazioni	
	Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano;	
	dovranno farsi per appello nominale o per acclamazione a	
	seconda che l'Assemblea lo deliberi a maggioranza. La nomina	
	alle cariche sociali è fatta a maggioranza relativa, salvo	
	che avvenga per acclamazione.	
	Il voto assembleare può venire espresso per corrispondenza.	
	In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per	
	esteso la deliberazione proposta.	
	Art. 11 AMMINISTRAZIONE e RAPPRESENTANZA	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto di almeno tre membri, al quale spettano tutti i	

	poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,	
	spettando al Presidente del Consiglio la rappresentanza	
	della società.	
	La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta	
	eccezione per i primi amministratori che sono nominati	
	nell'atto costitutivo.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci	
	cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono	
	rieleggibili.	
	Il presidente del Consiglio è nominato dal Consiglio stesso	
	fra gli amministratori.	
	L'assemblea dei soci può stabilire eventuali compensi per	
	gli amministratori.	
	11.1 Organi delegati	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà, nei limiti di legge,	
	delegare parte delle proprie attribuzioni compreso l'uso	
	della firma sociale a singoli suoi componenti nei limiti	
	previsti dall'art. 2381 C.C., fermo restando che non	
	potranno altresì essere delegati dagli Amministratori i	
	poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione	
	dei soci e le decisioni che incidono sul rapporto	
	mutualistico con i soci. Entro gli stessi limiti di legge il	
	Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle	

	proprie attribuzioni anche ad un comitato esecutivo composto	
	da alcuni dei suoi membri.	
	Art. 12 ORGANO DI CONTROLLO	
	Qualora la legge lo prescriva, il Collegio Sindacale si	
	compone di tre membri effettivi che durano in carica tre	
	esercizi; i sindaci supplenti sono due; l'Assemblea dei soci	
	nomina il Presidente; il controllo contabile della società	
	verrà svolto dal Collegio Sindacale, a meno che non	
	ricorrano le condizioni che rendono obbligatorio demandare	
	tale controllo a un revisore o ad una società di revisione.	
	Art. 13 ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI E RISTORNI	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	Gli amministratori e, ove nominati, i sindaci in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio devono nelle	
	relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 C.C. indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico e gli	
	amministratori nella relazione di bilancio illustrano,	
	altresì, le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Oltre al diritto di esaminare il libro soci ed il libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, e di	
	ottenerne estratti a proprie spese, i soci, quando almeno un	
	decimo del numero complessivo lo richieda, ovvero almeno un	
	ventesimo qualora la cooperativa abbia più di tremila soci,	

	hanno il diritto di esaminare a mezzo di un rappresentante	
	eventualmente assistito da professionisti di sua fiducia, il	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione e, se esiste, il libro delle deliberazioni	
	del comitato esecutivo.	
	I diritti di cui al precedente capoverso non spettano ai	
	soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o	
	inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la	
	società.	
	13.1 Utili	
	Gli eventuali utili saranno ripartiti come segue, nel	
	rispetto dell'art. 2545 <i>quater</i> c.c.	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento (30%)	
	degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	Ai soci potrà corrispondersi un dividendo non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato.	
	Gli ulteriori utili saranno destinati ai fini mutualistici e	
	previdenziali con modalità da stabilirsi dall'Assemblea dei	

	soci, nel rispetto dell'art.2545 quinquies.	
	Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge e	
	di statuto non possono essere ripartite tra i soci neppure	
	in caso di scioglimento della società.	
	13.2 Ristorni	
	Gli eventuali ristorni ai soci cooperatori potranno essere	
	attribuiti proporzionalmente alla quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici secondo i principi di parità di	
	trattamento e buona fede e secondo quanto previsto in	
	apposito regolamento, con delibera dell'assemblea ordinaria	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su indicazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Ai fini della proporzionalità tra ristorno e scambi	
	mutualistici intrattenuti con i soci, nel bilancio dovranno	
	essere riportati separatamente i dati relativi all'attività	
	svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse	
	gestioni mutualistiche.	
	L'Assemblea potrà deliberare la distribuzione dei ristorni a	
	ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle	
	rispettive quote, in deroga ai limiti previsti dall'art.2525	
	c.c.	
	E' comunque vietata la distribuzione di riserve accantonate	
	sotto forma di distruzione di ristorni.	
	E' vietata, altresì, la distribuzione di ristorni ai soci	
	lavoratori in misura superiore al 30% dei trattamenti	

20 di 21

21 di **21**